

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 marzo 2005

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2005, n. 31.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRA-NET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 18 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Travaglini Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. Pag. 8

DECRETO 18 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Desaever Gunther, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. Pag. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 febbraio 2005.

Seconda emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» Pag. 10

DECRETO 7 febbraio 2005.

Terza emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 8 febbraio 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali Canali di Carmiano, Certosa Fonte Camarda di Polia, Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia, Fonte Maddalena di Ardea, Giada di Salerno, Maxim's di Stia, Perna della Certosa di Polia, Radiosa di Casteldelci, Roana di Ussita, San Felice di Pistoia, Silvana di Galeata, Tamerici di Montecatini Terme, Valle d'Itria di Martina Franca, Verna di Chiusi della Verna Pag. 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 febbraio 2005.

Nomina di alcuni componenti in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Cosenza Pag. 13

DECRETO 8 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative. Pag. 13

DECRETO 9 febbraio 2005.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Piacenza Pag. 14

DECRETO 9 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore di quattro società cooperative. Pag. 15

DECRETO 10 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Napoli. . . Pag. 15

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2005, n. 31.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

**Accordo Istitutivo del
Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica
ICRANET in Pescara, Italia**

Preambolo

Consapevoli dell'importanza delle ricerche nell'astrofisica relativistica per la comprensione della vita e della evoluzione delle stelle e per la struttura del nostro universo così come per la identificazione delle leggi fondamentali della natura;

Consapevoli che le ricerche in questo campo sono basate necessariamente sulla collaborazione internazionale;

Riconoscendo che lo studio di oggetti celesti ed astrofisici ha delle radici profonde in molte culture;

Considerando il grande interesse popolare in tutte le nazioni per la scoperta di oggetti celesti come le *pulsars*, i *quasars*, i buchi neri;

Sottolineando l'importanza per lo sviluppo di molte tecnologie e tecniche usate e connesse con le ricerche in astrofisica relativistica quali le tecnologie ottiche, radio, spaziali e di telecomunicazione;

Premesso che le parti al presente Accordo desiderano istituire un Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica, nel seguito indicato con il nome di ICRANET, quale organizzazione internazionale indipendente, dotata di propria gestione, di uno *status* internazionale, nonché di poteri, privilegi, immunità appropriati, come pure di altre condizioni necessarie al suo efficace funzionamento, perché possa conseguire i suoi obiettivi;

Considerando che il Governo italiano è disposto ad iniziare la negoziazione di un Accordo di sede per l'ICRANET;

Le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue:

Art. I.

Istituzione

Con il presente strumento si istituisce una Organizzazione internazionale indipendente denominata ICRANET la quale agirà in conformità con lo Statuto allegato al presente Accordo, che è parte integrante di esso e che potrà essere, qualora necessario, emendato in conformità con l'art. 16 dello stesso.

Art. II.

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni internazionali presso il Governo della Repubblica italiana. Esso rimarrà aperto alla firma per un periodo di due anni dal 2003, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima della sua scadenza, su richiesta del Comitato di Direzione dell'ICRANET;

il Governo della Repubblica italiana sarà Depositario del presente Accordo;

i firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure;

il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato dal presente Accordo non costituirà alcun obbligo a fornire un supporto finanziario all'ICRANET; quest'ultimo potrà ricevere contributi volontari dagli Stati o dalle Organizzazioni internazionali;

successivamente alla scadenza del periodo specificato al comma 1, il presente Accordo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione internazionale, subordinatamente all'approvazione del Comitato di Direzione dell'ICRANET a maggioranza semplice;

il relativo strumento di adesione sarà depositato presso il Governo della Repubblica italiana.

Art. III.

Parti contraenti

Una volta costituita l'ICRANET potranno associarsi ad essa Università e Centri di Ricerca.

Art. IV.

Entrata in vigore

Il presente Accordo e lo Statuto allegato entreranno in vigore alla data in cui sarà depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione formale da parte di uno Stato o di una Organizzazione internazionale;

per ciascuno Stato o Organizzazione internazionale che depositerà lo strumento di adesione o di accettazione formale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore alla data del suddetto deposito.

Art. V.

Durata

Qualsiasi parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante atto scritto inviato al Depositario. Tale denuncia diverrà effettiva tre mesi dopo la data in cui tale strumento è stato ricevuto.

Art. VI.

Soluzione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti relativa alla interpretazione o alla attuazione del presente Accordo, sarà risolta per via diplomatica.

Art. VII.

Testo autentico

Il testo autentico del presente Accordo, compreso lo Statuto in allegato, è in lingua italiana ed inglese.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi o Organizzazioni internazionali, hanno firmato il presente Accordo in un unico originale in lingua italiana e inglese, facendo i testi egualmente fede.

Fatto a Roma il 19 marzo 2003
Per la Santa Sede

Fatto a Roma il 19 marzo 2003
Per il Governo della Repubblica italiana

Fatto a Roma il 12 giugno 2003
Per la Repubblica d'Armenia

George V. Cayre

Stefano Artico

Armenak

STATUTO ICRANET

Art. 1.

Status

L'ICRANET, quale Organizzazione internazionale, svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica e di formazione;

L'ICRANET ha *status* internazionale e gode di quelle capacità giuridiche che potranno essere necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi scopi.

Art. 2.

Sede

La sede dell'ICRANET è ubicata in Italia a Pescara. L'ICRANET può aprire Centri di ricerca in altri Paesi, qualora ciò sia necessario per il conseguimento dei suoi scopi, definiti nel successivo art. 3.

Art. 3.

Scopi ed attività

L'ICRANET promuove la cooperazione scientifica internazionale ed effettua ricerche nell'astrofisica relativistica. Coordina anche ricerche internazionali teoriche, sperimentali ed osservative facendo uso di strumentazioni nello spazio, sulla terra e sotterranee.

Le sue attività consistono in:

- a) sviluppo della ricerca scientifica;
- b) insegnamenti a livello di dottorato di ricerca e postdottorale;
- c) programmi di formazione scientifica sia a breve che a lungo periodo;
- d) organizzazione di seminari e convegni internazionali;
- e) sviluppo di programmi di scambio fra scienziati e personale associato;
- f) sviluppo di nuovi livelli di comunicazione elettronica fra i centri di ricerca;
- g) creazione di banche dati integrate per tutti gli oggetti celesti in tutte le possibili lunghezze d'onda;
- h) sviluppo di nuove tecniche di comunicazione;
- i) cooperazione e partecipazione in organizzazioni scientifiche internazionali;
- j) cooperazione scientifica e trasferimento tecnologico verso le industrie;
- k) ogni altra attività connessa agli scopi istituzionali.

Le aree scientifiche di attività includono la cosmologia, l'astrofisica delle alte energie, la fisica teorica e la fisica matematica;

L'ICRANET svolge attività di coordinamento con le università ed i Centri di ricerca internazionali associati al Network che operano in varie aree geografiche. Tale collaborazione consentirà di attuare i progetti di ricerca e di formazione per i giovani ricercatori. In particolare ciascun Centro mette a disposizione dei ricercatori le attrezzature già disponibili nelle rispettive sedi. Queste attrezzature sono spesso di notevole valore economico e scientifico e sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi di ricerca dell'ICRANET;

L'ICRANET incoraggia la mobilità degli scienziati fra i Centri con l'intesa che ciascun Centro coprirà le spese di viaggio dei propri ricercatori mentre le spese locali saranno coperte dalla istituzione ospitante;

L'ICRANET attribuisce borse di studio per giovani scienziati sia a livello pre-dottorato di ricerca che postdottorale nell'ambito di speciali programmi di insegnamento;

L'ICRANET mette a disposizione delle istituzioni scientifiche e degli Stati membri che desiderino cooperare nel settore della astrofisica relativistica, le proprie competenze.

Art. 4.

Organizzazione

La struttura organizzativa dell'ICRANET consiste di:

- a) un Comitato di direzione;
- b) un direttore;
- c) un Comitato scientifico.

Art. 5.

Comitato di direzione

Il Comitato di direzione è composto dai seguenti membri:

- a) un rappresentante per ogni Stato ed ogni Organizzazione internazionale membro dell'ICRANET;
- b) un rappresentante aggiunto per ogni altro Stato o Organizzazione internazionale che contribuisca finanziariamente alle attività dell'ICRANET;
- c) un rappresentante per ogni Università e per ogni Centro di ricerca associato all'ICRANET;
- d) un rappresentante per ogni altra istituzione che contribuisca alle attività dell'ICRANET accettata su decisione del Comitato di direzione;
- e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze del Governo italiano ed un rappresentante del sindaco di Pescara, tenuto conto del contributo nazionale e dell'apporto relativo al costituendo accordo di sede. In relazione alle successive adesioni all'Accordo viene prevista la partecipazione di un ulteriore rappresentante per ogni Stato od Organizzazione internazionale che contribuiscono al bilancio annuale dell'ICRANET;
- f) un rappresentante per l'Università di Stanford, l'Università dell'Arizona, la Specola Vaticana e l'ICRA quali membri fondatori.

Il Comitato di direzione elegge un presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni, rinnovabile;

il direttore è il segretario esecutivo del Comitato di direzione;

il Comitato di direzione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del presidente, o per propria iniziativa se richiesto da almeno la metà dei suoi membri;

la maggioranza dei membri costituisce il *quorum* per la riunione del Comitato di direzione;

il Comitato di direzione adotta il proprio regolamento.

Art. 6.

Funzioni del Comitato di direzione

Le funzioni del Comitato di direzione sono:

- i) eleggere il direttore dell'ICRANET;
- ii) formulare, sentito il Comitato scientifico, le linee guida per le attività dell'ICRANET, tenendo conto degli obiettivi indicati nell'art. 3;
- iii) esaminare:
 - a) il livello annuale del bilancio;
 - b) il livello dei rispettivi contributi;
 - c) i piani finanziari;
 - d) l'uso dei fondi disponibili per l'operatività dell'ICRANET;
- iv) considerare le proposte del direttore per i programmi, i piani di lavoro, i piani finanziari, le proposte per il bilancio ed il personale dell'ICRANET e prendere le decisioni conseguenti;
- v) adottare, previa approvazione dei rispettivi contribuenti, gli aumenti di bilancio a loro carico, basati sulle necessità delle attività scientifiche dell'ICRANET;
- vi) considerare il rapporto annuale ed altri rapporti del direttore sulle attività dell'ICRANET;

vii) nominare un revisore dei conti esterno ed approvare il piano annuale di revisione dei conti;

viii) redigere ed approvare il regolamento del personale in linea con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

Art. 7.

Votazioni del Comitato di direzione

Le votazioni del Comitato di direzione sono regolate come segue:

- i) ciascun membro del Comitato di direzione esprime un voto;
- ii) le decisioni del Comitato di direzione sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti, salvo quanto specificato nel presente Statuto all'art. 8.

Art. 8.

Nomina del direttore

La nomina del direttore per un periodo che non eccede cinque anni, rinnovabile, viene decisa da una maggioranza di due terzi dei componenti del Comitato di direzione. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, nel corso di due adunanze successive, la decisione viene adottata a maggioranza dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'ICRANET sarà il direttore.

Art. 9.

Funzioni e poteri del direttore

Il direttore è il capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET. In tali capacità il direttore:

- a) amministra l'ICRANET;
- b) prepara le proposte per le attività generali ed i piani di lavoro dell'ICRANET che verranno sottoposti al Comitato di direzione per l'approvazione;
- c) prepara i piani finanziari e le proposte di bilancio dell'ICRANET da sottoporre al Comitato di direzione per l'approvazione;
- d) sovrintende all'attuazione dei piani di lavoro dell'ICRANET ed effettua i pagamenti secondo le linee guida generali e le decisioni specifiche adottate dal Comitato di direzione;
- e) il direttore è il rappresentante legale dell'ICRANET. Egli firma tutti gli atti, i contratti, gli accordi, i trattati ed altri documenti legali necessari ai fini di una ordinaria gestione dell'ICRANET. Il Comitato può stabilire la misura in cui tali poteri possono essere delegati dal direttore. I contratti, gli accordi ed i trattati che interessano la gestione, gli obiettivi, l'ubicazione, l'ampliamento o lo scioglimento dell'ICRANET, ovvero questioni importanti relative ai rapporti con il Paese ospite, saranno sottoposti all'approvazione del Comitato di direzione.

Il direttore assume tutte le funzioni e poteri previsti dal presente Accordo, in particolare:

- a) recluta ed amministra il personale necessario allo svolgimento delle attività dell'ICRANET;
- b) richiede annualmente una verifica delle scritture finanziarie da parte di un revisore esterno di cui all'art. 6 (vi).

Art. 10.

Il Comitato scientifico

È costituito un Comitato scientifico composto da un rappresentante per ogni Stato, Organizzazione internazionale, Università o Centro di ricerca membro dell'ICRANET;

il Comitato scientifico elegge, a maggioranza semplice, il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni rinnovabile.

Art. 11.

Funzioni del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico assiste l'ICRANET nelle attività programmate avendo la dovuta attenzione ai maggiori sviluppi accademici, scientifici, educativi e culturali nel mondo, rilevanti ai fini dei suoi obiettivi;

il Comitato scientifico assicura il coordinamento delle attività scientifiche dell'ICRANET e fa raccomandazioni al direttore sulla ulteriore crescita dell'ICRANET e su specifiche direzioni di ricerca;

il Comitato di direzione ed il direttore possono rivolgersi al Comitato scientifico per pareri;

il Comitato scientifico adotta il proprio regolamento e si riunisce di norma una volta l'anno.

Art. 12.

Segreteria

La segreteria dell'ICRANET dispone del personale necessario al suo buon funzionamento; i membri della segreteria sono reclutati dal direttore come da art. 9 (comma 2, a);

il criterio principale per l'assunzione del personale e per la determinazione delle condizioni di impiego è quello di garantire i massimi livelli di qualità ed efficienza;

i parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti da un apposito regolamento del personale come da art. 6 (viii).

Art. 13.

Finanze

L'ICRANET è finanziato con mezzi come contributi volontari e donazioni, spese di iscrizione ai corsi ed ai seminari, proventi derivanti da programmi speciali di formazione o da attività di assistenza tecnica, redditi da pubblicazioni, interessi provenienti da Trust, dotazioni o conti bancari;

le parti del presente accordo non sono tenute a fornire all'Istituto qualsivoglia sostegno finanziario oltre ai loro contributi volontari;

le operazioni finanziarie dell'ICRANET sono regolamentate da norme finanziarie adottate dal Comitato di direzione in conformità con i principi delle Nazioni Unite;

il bilancio dell'ICRANET è approvato annualmente dal Comitato di direzione;

il Governo italiano contribuisce al bilancio dell'ICRANET nella forma seguente: con inizio dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il contributo finanziario per ciascun anno sarà di € 1.549.370 e potrà essere aumentato secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto;

ogni contributo che l'ICRANET potrà ricevere da Stati, da Organizzazioni internazionali o Organizzazioni non governative, da Università e Centri di ricerca e dal pagamento di servizi resi sarà parte del bilancio;

il bilancio copre il costo del personale, i costi operativi e le spese per l'attuazione dei programmi;

la Municipalità di Pescara ha messo a disposizione per le attività dell'ICRANET una sede in Pescara.

Art. 14.

Rapporti con altre organizzazioni

Al fine di conseguire i suoi obiettivi l'ICRANET può stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali;

i Centri di ricerca che desiderino partecipare alle attività dell'ICRANET, previste da questo accordo, invieranno al direttore una notifica in tal senso.

Art. 15.

Diritti, privilegi ed immunità

Un accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICRANET sarà stipulato al fine di definire i privilegi e le immunità dell'istituenda Organizzazione internazionale.

Art. 16.

Emendamenti

Emendamenti potranno essere apportati al presente Statuto all'unanimità dagli Stati o Organizzazioni internazionali Parti del presente Accordo. Detti emendamenti entreranno in vigore sei mesi dopo la loro approvazione.

Art. 17.

Scioglimento

L'ICRANET può essere sciolto da una maggioranza di tre quarti dei componenti del Comitato di direzione qualora sia stato accertato che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti;

in caso di scioglimento, i beni dell'ICRANET situati nel Paese ospite o in altri Paesi saranno ceduti a tali Paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o ceduti ad istituzioni che hanno finalità analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi Paesi, previo accordo tra il Governo di quei Paesi ed il Comitato di direzione.

Art. 18.

Norme finali

Nel caso di chiusura dell'ICRANET non vi sarà alcun costo per le Parti contraenti dell'Accordo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2796):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 27 febbraio 2004;

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, e 10ª;

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 aprile 2004 e l'11 maggio 2004;

Relazione scritta annunciata il 13 maggio 2004 (atto n. 2796-A relatore sen. Provera);

Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5070):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 giugno 2004, con pareri delle commissioni I, V, VII;

Esaminato dalla III commissione il 15 e 29 luglio 2004; il 24 settembre 2004;

Relazione scritta annunciata il 24 settembre 2004 (atto n. 5070-A relatore on. Pacini);

Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 ed approvato il 27 gennaio 2005.

05G0050

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 marzo 2005

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 10 febbraio 2005, n. 31, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003». Pag. 61

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigere** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 10 febbraio 2005, n. 31, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 2005).

Nell'Accordo Istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica ICRANET in Pescara, Italia, ratificato con la legge citata in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, seconda colonna, all'art. 8 (Nomina del direttore), al penultimo e ultimo rigo, dove è scritto: «... adottata a maggioranza dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'ICRANET sarà il direttore.», leggasi: «... adottata a maggioranza *semplice* dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'ICRA sarà il direttore.».

05A02364

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*